ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)

Art. 2

Finalita'

La Commissione ha il compito di:

a) accertare il complesso delle carenze, delle disfunzioni, delle anomalie e delle eventuali deviazioni nell'organizzazione, nel sistema dei controlli e delle sanzioni e nel funzionamento dell'AIMA;

b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, fra l'altro, finalizzati a verificare:

a) le modalita' ed i tempi di svolgimento delle attivita' dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali ed agli indigenti e degli interventi in generale disposti a favore del settore;

b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle operazioni di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento, rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneita' dettati dalle norme istitutive dell'albo professionale degli assuntori; le modalita' ed i soggetti incaricati di esercitare il controllo e la sorveglianza e la qualita' di eventuali rapporti con le societa' di assuntoria;

c) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo; con quali partner privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, piu' in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali partner;

d) quali contenuti abbia e come sia stato attuato il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e successivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

e) l'adeguatezza e l'affidabilita' dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto, nonche' sulle somme erogate dall'AIMA a titolo di compensazione e di aiuto a produttori agricoli, industriali e commerciali;

f) quali siano stati i rapporti intercorsi tra l'AIMA, la Federazione italiana dei consorzi

agrari (Federconsorzi), gli altri organismi cooperativi, i soggetti privati e gli altri assuntori;

g) quali responsabilita' specifiche siano da attribuire agli organismi dirigenti dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui al presente comma.

Versione in vigore dal 28 giugno 1995, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Estremi	Legge 25 maggio 1995, n. 229
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sull-azienda/art-2-f-i-n-a-l-i-t-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it